



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**APPALTO INTEGRATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI COMPRESSIONE E DISTRIBUZIONE GAS METANO
PRESSO IL DEPOSITO APAM DI MANTOVA
CIG 75862378CF – CUP F63J18000070005**

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S 2018/S 147 - 337661 del 02/08/2018)*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

Indice generale

ART. 1 - PREMESSE.....	2
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 3 - VARIAZIONI DEI LAVORI.....	2
ART. 4 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA SU CUI SARANNO ESEGUITI I LAVORI.....	3
ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO E IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	3
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO A BASE DI GARA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	3
ART. 7 - FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA COMMITTENTE.....	4
ART. 8 - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E DITTA APPALTATRICE.....	5
ART. 9 - RISERVE DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 10 - IL CONTRATTO E I DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	6
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	6
ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 13 - SUBAPPALTO.....	6
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 15 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI.....	8
ART. 16 - PROGETTO ESECUTIVO.....	9
ART. 17 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DELLE OPERE COMPIUTE.....	9
ART. 18 - IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI E GESTIONE RIFIUTI.....	10
ART. 19 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE.....	10
ART. 20 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	10
ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E I TERZI.....	10
ART. 22 - ASSICURAZIONI.....	11
ART. 23 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN TERMINI DI SICUREZZA.....	13
ART. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE.....	13
ART. 25 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	14
ART. 26 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	14
ART. 27 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	15
ART. 28 - OBBLIGHI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	15
ART. 29 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 30 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	18
ART. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.....	18
ART. 32 - PENALI PER RITARDO.....	19
ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	21
ART. 36 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO.....	21
ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	22

ART. 1 - PREMESSE

Il presente documento contiene i riferimenti necessari ed obbligatori per l'esecuzione del contratto d'appalto disciplinante i lavori di realizzazione di un impianto di compressione e distribuzione di gas metano per il rifornimento della flotta di autobus di Apam Esercizio Spa, nonché la predisposizione di alcuni allacci per un ulteriore sviluppo futuro nella odierna zona parcheggio dipendenti sul fronte di via dei Toscani 3/C a Mantova.

Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento integrato con l'offerta del Fornitore ("Offerta").

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni, somministrazioni, noli e forniture occorrenti per i lavori di realizzazione di un impianto di compressione e distribuzione di gas metano per il rifornimento della flotta di autobus di Apam Mantova e la predisposizione di alcuni allacci per un ulteriore sviluppo futuro nella odierna zona parcheggio dipendenti del Deposito Apam di Via dei Toscani 3/C a Mantova.

I lavori regolati dalla presente procedura di gara saranno oggetto di apposito provvedimento autorizzativo del Comune di Mantova (Permesso di Costruire), in corso di definizione, che sarà vincolante per la formalizzazione del contratto di appalto.

Le attività comprendono:

- ⤴ la progettazione esecutiva di tutte le opere oggetto dell'appalto;
- ⤴ l'esecuzione dei lavori secondo i documenti di gara e la progettazione esecutiva effettuata, comprendente tutte le attività e/o le opere, anche non esplicitamente riportate nella presente specifica tecnica, ma necessarie alla completa e corretta realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente, della buona pratica, dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

Sono compresi nell'appalto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente eseguito con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Tutte le attività dovranno essere condotte in modo da prevenire l'insorgere di situazioni di rischio ed evitando qualsiasi diffusione e dispersione di contaminanti di qualsiasi natura.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesto il possesso da parte dell'Appaltatore dell'attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:

- categoria OG1 Classifica III
- categoria OG6 Classifica III

Nel seguito, lo scopo del lavoro verrà descritto al fine di fornire gli elementi necessari per la formulazione della proposta tecnica ed economica dell'Appaltatore e per l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 3 - VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

L'importo complessivo delle varianti dovrà rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente, di cui al Codice e al Regolamento Appalti.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La variante dovrà comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e l'adeguamento dei relativi piani operativi.

Se tra i prezzi riportati nella "Lista delle categorie di lavori e forniture" contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti.

ART. 4 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA SU CUI SARANNO ESEGUITI I LAVORI

La zona coinvolta dall'intervento si trova nel Comune di Mantova, nella regione sud-ovest della città. L'area presenta caratteri prettamente pianeggianti, è contraddistinta da tessuti misti composti da unità residenziali e attività produttive.

La sede ed il deposito mezzi della società Apam Esercizio Spa, siti in Mantova in Via dei Toscani 3, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Mantova (foglio 43 map. 130-131-138-193-200-201-203-221-223-279), ricadenti in aree per attrezzature ad interesse pubblico secondo PGT, sono interessati dal passaggio della strada provinciale ex SS 420 di Sabbioneta a sud e dal canale consortile Angeli Cerese ad est mentre per il restante perimetro confinano con la campagna. L'area rientra nel PGT del Comune di Mantova nel "PR1" all'art. C8 – Aree per attrezzature d'interesse pubblico o generale.

Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, il Deposito, il quale ospita circa 300 autobus e 500 dipendenti tra personale viaggiante ed impiegatizio, rimarrà attivo e pertanto andrà valutata opportunamente la gestione delle interferenze al fine di garantire il regolare servizio. Rimarrà altresì attivo l'impianto di distribuzione gasolio situato nel deposito stesso in un'area adiacente a quella oggetto di intervento.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO E IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO A BASE DI GARA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato d'oneri,
- b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto ivi compresi i particolari costruttivi,
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV dello stesso decreto.

La documentazione di riferimento a base di gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento è costituita dai seguenti documenti:

6.1 AMMINISTRATIVI

LCLF Lista Categorie Lavori e Forniture

QE Quadro Economico

CSA NA Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative

CSA NT Capitolato Speciale d'Appalto - Opere Edili

6.2 ARCHITETTONICI

R01 Relazione Tecnico Illustrativa

R02 Relazione Paesistica

EIP Modulo Esame Impatto Paesistico

A01 Dati Stereometrici

A02 Stato di Fatto: Planimetria Generale

A03 Stato di Progetto: Planimetria Generale

A04 Tettoia in acciaio: Pianta, Prospetti e Sezioni

6.3 GEOLOGICA – IDROGEOLOGICA

RG.1 Relazione Geologica, Geotecnica, Idrogeologica e Gestione dei Terreni

6.4 STRUTTURALI

RC Relazione di Calcolo

S01 Pianta Fondazioni Tettoia in Acciaio

S02 Pianta Copertura e Prospetti Tettoia in Acciaio

S03 Pianta e Particolari Compressori e Cabina Gas

6.5 SICUREZZA

PSC01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

PSC02 Analisi dei Rischi

PSC03 Stima dei Costi della Sicurezza

PSC04 Cronoprogramma dei Lavori

PSC05 Fascicolo dell'Opera

PSC06 Layout di Cantiere

6.6 IMPIANTI

CSA PRE Capitolato prestazionale opere impiantistiche

RT01 Relazione tecnica impianti meccanici metano/gasolio

RT02 Relazione tecnica impianto elettrico

VVF2 Tavola stato di progetto generale

VVF3 Tavola stato di progetto zone di intervento

VVF4 Tavola stato di progetto impianto zona fabbricato

T0 Tavola delle interferenze impiantistiche

IE01 Tavola stato di progetto impianto elettrico

IE02 Schema a blocchi e schema unifilare distribuzione elettrica

ART. 7 - FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA COMMITTENTE

Responsabile unico del procedimento

La Committente provvede a nominare il Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, per gli adempimenti in esso previsti.

Direzione dei Lavori

La Committente provvederà a istituire un ufficio di Direzione lavori ai sensi dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016, composto dal Direttore dei Lavori nella persona di un tecnico abilitato in possesso di esperienza in merito agli interventi da eseguire, e da eventuali assistenti da esso appositamente delegati.

Sarà compito della Direzione lavori adempiere a quanto previsto nei suddetti articoli, in particolare:

- interfacciarsi con gli Enti preposti ai controlli, il CSE, il RUP e l'Appaltatore in merito all'andamento dei lavori e per eventuali problematiche che dovessero insorgere in corso di esecuzione;
- verificare la conformità delle opere realizzate dall'Appaltatore rispetto a quanto riportato nel progetto;

- impartire ordini all'Appaltatore per l'esecuzione di interventi necessari per la corretta esecuzione dei lavori;
- concordare con l'Appaltatore eventuali modifiche ai lavori, da sottoporre all'approvazione del RUP;
- eseguire in contraddittorio con l'Appaltatore le misure delle opere eseguite;
- verificare e approvare la contabilità presentata dall'Appaltatore;
- redigere la contabilità ed emettere gli Stati di avanzamento dei lavori.

Coordinamento per la sicurezza

La Committente provvederà a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nella persona di un tecnico abilitato a tale attività, per gli adempimenti previsti dal suddetto decreto.

Collaudatore

La Committente provvederà a nominare il Collaudatore dei lavori ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016.

ART. 8 - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E DITTA APPALTATRICE

Le comunicazioni al fornitore sono fatte esclusivamente per iscritto.

Qualora tali comunicazioni fossero fatte dal Responsabile per l'esecuzione del contratto di Apam, esse avverranno mediante note di servizio, redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata dal fornitore per ricevuta.

Eventuali osservazioni che la ditta appaltatrice intende avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna riserva.

Vengono ritenute valide a tutti gli effetti anche le comunicazioni fatte tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail, purché la lettura venga confermata tramite avviso di lettura di messaggio.

Apam notifica al fornitore entro i successivi 10 giorni le sue decisioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 9 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ferma l'applicazione della normativa inderogabile vigente in materia, tutte le riserve che l'Appaltatore intende presentare dovranno essere formulate, debitamente documentate, mediante comunicazione scritta al Committente, sia per quanto riguarda le motivazioni della riserva, che per l'analisi dettagliata delle somme a cui l'Appaltatore riterrà di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro 15 (quindici) giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro a cui si riferirà la riserva o dal ricevimento del documento del Committente al quale l'Appaltatore vorrà opporre riserva.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, egli decadrà dal diritto di farle valere.

Il Committente si riserva di prendere in esame, in sede di liquidazione finale a saldo, le riserve di natura contabile presentate nei termini e nei modi prescritti. L'eventuale esame anticipato di dette riserve o di parte di esse, che il Committente ha facoltà di fare a suo insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.

L'avvenuta risoluzione delle riserve verrà verbalizzata in apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

ART. 10 - IL CONTRATTO E I DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il Contratto è l'atto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore che definisce l'oggetto delle prestazioni, gli obblighi ed i diritti degli stessi e stabilisce le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti al rapporto contrattuale.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti Documenti Contrattuali che le Parti dichiarano di bene conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati al Contratto:

- a) i documenti di gara (disciplinare di gara, chiarimenti in fase di gara, ...);
- b) le condizioni generali d'appalto contenute nel presente CSA;
- c) l'offerta dell'Appaltatore;
- d) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Stazione Appaltante;
- e) gli ulteriori eventuali documenti indicati nel Contratto e nei altri Documenti Contrattuali.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante nel Contratto e/o nei Documenti Contrattuali.

ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari Documenti Contrattuali, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il Contratto è stato stipulato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) e quelle contenute nei Documenti Contrattuali e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto compresi tutti gli elaborati progettuali;
- 3) Offerta tecnica e offerta economica.

In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai Documenti Contrattuali troveranno applicazione le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e smi in quanto applicabile.

ART. 13 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è direttamente ed esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e le prescrizioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi del disposto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi opera, può essere autorizzato solo se l'impresa aggiudicataria abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

All'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dell'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente copia autentica del contratto stipulato con l'impresa subappaltatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle opere oggetto del subappalto e tutta la documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale *delle imprese* esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'*ALLEGATO XVII del D. Lgs. 81/2008*.

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di subappalto, di cui agli artt. 1559, 1655 e 1656 del Codice Civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve praticare, per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla "Lista delle categorie di lavoro e forniture" compilata in sede di offerta, con una riduzione non superiore al 20% (ventipercento).

Ai sensi art 97 D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza.

Il Committente non procede ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, per cui rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di trasmettere la documentazione relativa ai pagamenti.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti; qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti e accertate dal Committente, questi per il contratto in corso può provvedere, sentito l'Appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

L'Appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni di servizio, nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sollevando il Committente da qualsivoglia pretesa o richiesta effettuata da dipendenti o collaboratori dei subappaltatori per trattamenti retributivi, assicurativi e/o previdenziali non corrisposti.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione relativa ai propri subappaltatori:

- ▲ il piano operativo di sicurezza;
- ▲ Libro unico del Lavoro;
- ▲ elenco nominativo dei dipendenti da adibire alle prestazioni (completo di qualifica);
- ▲ dati per l'acquisizione del DURC;
- ▲ dimostrazione di essere in regola con le norme sui disabili previste dalla Legge 68/1999;
- ▲ dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deve trasmettere inoltre, sempre con riferimento ai suoi subappaltatori prima o contestualmente all'inizio delle prestazioni, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale adibito alle prestazioni.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata per iscritto dal Committente, è comunque subordinata al preventivo adempimento delle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni della legislazione antimafia e dalle norme del presente articolo.

L'inosservanza, anche parziale, della normativa vigente dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto, per colpa dell'Appaltatore, con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a sua semplice dichiarazione, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione del Committente per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi, da parte dell'Appaltatore, possa avere arrecato.

L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente medesimo e dei terzi, delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore stesso è pertanto ritenuto, in ogni caso, unico responsabile della non perfetta esecuzione delle prestazioni, anche se ciò derivi da parti relative a subforniture o subappalti autorizzati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal Committente, comportano, per l'Appaltatore, l'obbligo di provvedere alla risoluzione del subappalto e al risarcimento dell'eventuale danno senza che per ciò possa chiedere al Committente alcun indennizzo o spostamento dei termini di ultimazione.

I ritardi causati da sub-fornitori o subappaltatori non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste se non nei casi di forza maggiore.

Non sono da considerare affidamento a terzi le eventuali commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiali e per la fornitura o noleggio di attrezzature speciali da parte di ditte specializzate purché senza operatore (noleggio a freddo).

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ogni cessione del contratto è vietata dalla normativa vigente e quindi nulla e senza effetto.

ART. 15 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI

Il termine per la stesura della progettazione esecutiva degli impianti è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal giorno di stipula del Contratto d'Appalto. Entro tale termine il progetto esecutivo dovrà essere presentato alla Committente, che procederà al suo esame, prescrivendo le modifiche eventualmente ritenute necessarie, che dovranno essere recepite dall'Appaltatore ai fini dell'approvazione finale.

Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente, sarà possibile procedere alla messa a disposizione dell'area ed alla consegna formale dei lavori.

Il tempo utile massimo per l'ultimazione di tutti i lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori, riportata nel relativo verbale, redatto dal Direttore dei Lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere elaborato dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara e in relazione alle proprie specifiche tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, ed il presunto stato di avanzamento, parziale e progressivo, dei lavori.

Nella definizione del cronoprogramma in sede di offerta, l'Appaltatore potrà migliorare i termini di cui sopra, in relazione alle tempistiche effettive previste dallo stesso per la realizzazione delle varie fasi di lavoro.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore potrà ordinare eventuali sospensioni dei lavori, redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore, e disponendo le corrispondenti proroghe per la loro ultimazione.

ART. 16 - PROGETTO ESECUTIVO

L'incarico all'Appaltatore include la predisposizione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 93 e 94 D. Lgs. 50/2016, contenente lo sviluppo dei dettagli tecnici necessari in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

È inclusa la predisposizione degli elaborati tecnici, nonché l'espletamento delle relative pratiche volte all'ottenimento di specifiche autorizzazioni, qualora necessarie.

Il Progetto esecutivo dovrà contenere la cantierizzazione delle opere oggetto dell'Appalto, la definizione dei dettagli costruttivi in funzione dei materiali e delle forniture scelte dall'Appaltatore, nonché le eventuali relazioni specialistiche non comprese nei documenti a base di gara.

Il Progetto esecutivo sarà redatto integrando e/o modificando eventualmente gli elaborati prodotti nell'ambito del Progetto definitivo a base di gara, a seguito delle ulteriori esigenze di dettaglio evidenziate dalla Committente e delle indicazioni e/o prescrizioni fornite dagli Enti di competenza nei documenti di approvazione dell'intervento.

L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione progettuale nel numero di copie richiesto dalla Committente, sia in formato cartaceo che digitale. I disegni dovranno essere forniti in formato dwg e pdf.

E' fatto obbligo e sarà onere dell'Appaltatore identificare e nominare un referente che interagirà con la Committente per gli aspetti progettuali e per la redazione del progetto esecutivo.

ART. 17 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DELLE OPERE COMPIUTE

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le singole opere compiute, dovranno presentare i requisiti prescritti dalle norme di legge in materia, dal Progetto definitivo, nonché dalle specifiche emanate dalla Committente e Direzione dei Lavori.

Le forniture e le singole opere dovranno essere effettuate secondo le migliori regole dell'arte, e concluse in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

La Direzione dei Lavori ha facoltà di prescrivere le qualità di materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando questi non siano contemplati nelle voci del dal Progetto definitivo; per le specifiche di costruzione non definite nel Progetto definitivo o dalla Direzione dei Lavori, per le quali non vi sia evidente riferimento alle buone regole dell'arte, si considereranno le prescrizioni contenute nel Capitolato Generale per l'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP..

La Direzione dei Lavori potrà richiedere che l'Impresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'Impresa per l'intera provvista.

I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'Impresa asportarsi dal cantiere e l'Impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.

Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono perciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni.

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di opposizione o protesta.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie verifiche, le cui spese saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione; in caso contrario l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

ART. 18 - IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI E GESTIONE RIFIUTI

Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituito con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti distributori acqua di qualità.

L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata.

Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 19 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale della ditta appaltatrice impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso e irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione appaltante, nonché attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione Comunale e dal personale preposto alla verifica del servizio;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione appaltante, nonché potenziali situazioni di pericolo per gli utenti che si trovino in prossimità dei luoghi dove effettua le proprie attività;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione appaltante o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

La Stazione appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

ART. 20 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si rimanda, per quanto applicabili, alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare approvate con **DM 11 ottobre 2017**, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E I TERZI

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione ed esito delle opere a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d'opera e arrecati al Committente e ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisorie, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente responsabile nei confronti del Committente, dal punto di vista economico e amministrativo, dell'esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di subappalti, contratti similari o altri contratti diversi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie – secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica – al fine di garantire l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è altresì l'esclusivo responsabile per danni e furti ai materiali e alle apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del verbale di accettazione provvisoria secondo le norme della custodia; risponde della custodia e della conservazione dei materiali di proprietà del Committente, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza, e ne deve tenere specifica contabilità.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale del Committente incaricato di verifiche dei lavori, l'eventuale approvazione da parte del Committente, o dei suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei lavori, non limitano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore/Subappaltatore di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi del Committente senza specifica autorizzazione dello stesso debitamente formalizzata.

L'Appaltatore è tenuto a sollevare il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente stesso.

L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o di lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Committente da ogni pretesa che al riguardo gli venisse rivolta.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi Subappaltatori.

Qualunque evento dannoso che si verifichi nell'esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente segnalato al Committente e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità.

Responsabilità per danni ad impianti tecnologici

Qualora nell'esecuzione dei lavori vengano danneggiati impianti tecnologici, quali linee elettriche, telefoniche o informatiche, condutture fognarie, dell'acqua, del gas, del teleriscaldamento e simili, l'Appaltatore è integralmente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni, incluso il lucro cessante, da chiunque subiti a seguito del danneggiamento di detti impianti. Tale responsabilità si estende ai danni, incluso il lucro cessante, subiti da terzi a seguito dell'interruzione nel funzionamento di detti impianti.

Responsabilità per mezzi d'opera noleggiati dall'Appaltatore

Qualora, durante il corso dei lavori, si renda necessario l'utilizzo di ponteggi, passerelle, elevatori e simili mezzi d'opera di proprietà di altre ditte e fornitori, l'Appaltatore si impegna, a propria cura e responsabilità, a verificare che tali mezzi siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano compatibili con l'uso, assumendosene esso la piena ed assoluta responsabilità per tutta la durata del loro utilizzo.

ART. 22 - ASSICURAZIONI

Ferme restando tutte le responsabilità e gli obblighi a lui incombenti ai sensi di legge, l'Appaltatore dovrà presentare polizze di assicurazione stipulate con primaria compagnia di Assicurazione che abbia un rating non inferiore a BB di "Standard & Poor's" od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con l'indicazione della società specializzata che ha attribuito il rating (quanto sopra si applica anche a tutte le Compagnie che fossero eventualmente presenti nel riparto di coassicurazione).

In particolare, l'Appaltatore dovrà essere munito delle seguenti coperture assicurative:

- ✦ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti, con un massimale unico non inferiore a euro 3.000.000 (tremilioni), con sublimiti minimi non inferiori a euro 1.000.000 (unmilione) per danni da interruzione di attività a seguito di sinistro coperto da polizza, danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, danni alle cose in consegna e custodia;
- ✦ Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), con un massimale non inferiore a euro 2.600.000 (duemilioneiseicentomila) per sinistro e euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) per persona;
- ✦ Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks)/E.A.R., ai sensi dell'art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016, con importo della somma assicurata pari all'importo del contratto e massimale di Responsabilità civile verso terzi non inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila), a copertura sia dei danni diretti e materiali, da qualsiasi causa determinati, che l'opera subisce durante la fase di costruzione fino al collaudo finale, che della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione della stessa. La polizza dovrà prevedere alla voce "Assicurato", oltre al Contraente, anche il Committente, l'Appaltatore, i subappaltatori, la Direzione lavori e chiunque sia coinvolto nell'esecuzione delle opere, e la Sezione di RCT dovrà specificatamente prevedere la clausola di RCT incrociata;
- ✦ Polizza di Responsabilità Civile Professionale, relativa alla progettazione esecutiva richiesta all'Appaltatore in sede di gara, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la sta-

zione appaltante deve sopportare per varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

Si conferma che, per le polizze di cui ai punti I e III, nel novero di "Terzi" dovranno essere specificatamente inclusi anche la Committente, gli eventuali subappaltatori, i dipendenti tutti degli stessi (Committente e subappaltatori), nonché le persone fisiche e giuridiche incaricate dal Committente e/o dai subappaltatori che concorrono al conseguimento dell'oggetto dell'appalto.

La validità della copertura per tutte le polizze di cui sopra si estenderà a tutto il periodo dei lavori, a quello della garanzia, nonché a quello previsto dalla legge per le responsabilità postume.

Le polizze dovranno riferirsi esclusivamente ai lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto; nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo, nella polizza dovrà essere espressamente previsto che le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori, forniture e servizi de quo.

L'Appaltatore dovrà inserire in eventuali subcontratti prescrizioni almeno uguali a quelle del presente articolo, al fine di regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e a mantenere operanti polizze assicurative, e dovrà controllare, prima dell'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle previsioni del presente articolo e la loro validità nel tempo.

L'Appaltatore manleva esplicitamente il Committente, i suoi dipendenti o incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature.

Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da polizze stipulate dall'Appaltatore (operatività in differenza di condizioni – DIC – e/o in differenza di limiti – DIL -) resteranno a carico dell'Appaltatore stesso che manleva esplicitamente il Committente.

Tutte le coperture assicurative dovranno contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell'Assicuratore ex art. 1916 C.C. nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo sempre il caso di dolo.

Ad attestazione di quanto sopra l'Appaltatore dovrà fornire al Committente copia delle polizze prima della stipula del contratto.

ART. 23 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN TERMINI DI SICUREZZA

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- Documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs 81/2008;
- Documentazione ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008, in caso di modifiche intervenute al documento presentato in fase di qualificazione al sistema istituito da Apam Esercizio Spa per imprese edili esecutrici di lavori pubblici;
 - d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al primo capoverso, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:

1. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008;
2. il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;

3. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte di integrazione;
4. il piano operativo di sicurezza (POS).

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla lettera a).

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 25 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV del citato D. Lgs. n. 81/2008.

L'obbligo di cui al precedente capoverso è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate;

- c) nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- d) nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 26 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e con i contenuti previsti dal punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto.

ART. 27 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 28 - OBBLIGHI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le

organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente capoverso, accertata da APAM e/o segnalata dagli Enti competenti, APAM sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

ART. 29 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri già citati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non dovrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire

direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia locale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro in quanto tale.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore dovrà produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recherà in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 30 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale presunto dell'appalto è fissato in **€ 1.479.849,62 (euro un milione quattrocento settantanove mila ottocento quarantanove/62) + IVA, così suddiviso:**

- Importo delle opere, comprensivo della progettazione esecutiva: € 1.449.849,62 (euro un milione quattrocento quarantanove mila ottocento quarantanove/62) soggetto a ribasso d'asta;

- Oneri complessivi della sicurezza: € 30.000,00 (euro trentamila/00) non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo delle opere deriva dalla valorizzazione delle voci dell'Allegato 7 "Lista delle categorie di lavori e forniture" del Disciplinare di gara.

Si precisa che l'importo indicato per oneri della sicurezza è da intendersi riferito a tutti i lavori e attività richiesti con il presente appalto.

Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell'IVA di legge, ove applicabile, e degli altri oneri fiscali se dovuti.

ART. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore avverranno secondo erogazioni, in corso d'opera, in acconto per stati di avanzamento calcolati al raggiungimento di un valore di lavori di almeno euro 200.000 (duecentomila) e fino ad un importo massimo dell'80% dell'importo contrattuale; tali stati di avanzamento dovranno essere emessi dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute.

Tutti i pagamenti in acconto saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese e subordinati alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'erogazione della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, previa consegna da parte della ditta Appaltatrice di idonea garanzia ai sensi dell'art. 103 comma 6 D. Lgs. 105/2016.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura l'Appaltatore dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG 75862378CF).

L'Appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Si obbliga altresì a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC.

ART. 32 - PENALI PER RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori vengono applicate penali per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo imputabile all'Appaltatore pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un importo totale non superiore al dieci per cento.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e affidato a terzi.

ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- I. la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- II. la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- III. il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- IV. la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere

versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto. La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti e in particolare dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, avrà valore pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della percentuale da garantire è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è svincolata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio per tutti i lavori eseguiti a fronte del contratto.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiranno causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale o dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) inadempimento accertato dell'appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- k) mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) l'appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Il contratto si risolverà inoltre di diritto, ad iniziativa di una delle parti, qualora si verifichi una sospensione dei lavori richiesta dal Committente che provochi l'impossibilità della prosecuzione dei lavori stessi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni.

Il contratto si risolverà comunque di diritto, ad iniziativa di una delle parti, per cause di forza maggiore (quali catastrofi naturali, incendi, inondazioni, sommosse, ecc.).

La parte, che prenderà l'iniziativa della risoluzione, dovrà comunicarla per iscritto all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.

L'Appaltatore dovrà sospendere l'esecuzione dei lavori e procedere alla rimozione delle installazioni provvisorie, di proprietà dello stesso o dei suoi subappaltatori, con eccezione di quelle necessarie ad evitare danni agli impianti o ai terzi. Il Committente dovrà comunicare all'Appaltatore la data in cui dovranno avere luogo le operazioni di consegna delle opere. L'Appaltatore sarà tenuto alla consegna delle opere nello stato in cui si trovano e alla riconsegna presso i magazzini del Committente del materiale ricevuto e non posto in opera.

Sarà in facoltà del Committente rilevare totalmente o parzialmente i materiali e le opere provvisorie dell'Appaltatore, disponendone nel modo ritenuto più conveniente.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti dopo la risoluzione del Contratto.

Il Committente, per provvedere alla prosecuzione dei lavori, avrà facoltà di collocare i necessari ordini presso altri appaltatori e utilizzare le installazioni provvisorie lasciate sul luogo dall'Appaltatore, nella forma ritenuta più opportuna.

La consegna delle opere si effettuerà con il Verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione. In detto verbale dovranno essere determinate le rispettive situazioni di debito e credito per il Committente e l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Committente avrà facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato a spese dell'Appaltatore.

A riconsegna avvenuta delle opere, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

A credito del Committente saranno posti: l'ammontare totale dei pagamenti già effettuati; i maggiori costi per il completamento delle opere e i danni relativi; l'ammontare delle penalità dovute; il valore del materiale consegnato all'Appaltatore e non reso.

A credito dell'Appaltatore saranno posti: il valore totale, determinato sulla base dei prezzi di Contratto, dei lavori già eseguiti ed approvati; il valore dei lavori in fase di esecuzione, che il Committente ritenga di accettare; il valore stimato delle installazioni provvisorie lasciate sul luogo dei lavori dall'Appaltatore, dietro specifica richiesta del Committente.

La parte debitrice provvederà entro 90 giorni dalla data di redazione del "conto finale di liquidazione" al pagamento della somma dovuta.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Committente si potrà avvalere delle fidejussioni prestate a garanzie del contratto risolto.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al sorgere di qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del contratto e dei rimanenti documenti allo stesso allegati, la Stazione appaltante ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente. Il Foro esclusivamente competente è quello di Mantova.

L'Appaltatore è comunque tenuto nel frattempo ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione dei lavori.

ART. 36 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

- prendere atto ed accettare i contenuti del vigente 3° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2018-2020) nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.
- essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;

- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto del Contratto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata per legge e tutti gli importi citati nei documenti contrattuali si intendono I.V.A. esclusa.